



## **Copertura assicurativa durante i provvedimenti d'integrazione professionali<sup>1</sup> dell'AI**

In seguito all'abrogazione, nell'ambito della revisione AI 6a, dell'articolo 11 LAI, l'AI non prende più a carico il rischio dell'integrazione, vale a dire che non è più tenuta a rimborsare le spese di cura in caso di malattia o d'infortunio durante l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione.

La riforma "Ulteriore sviluppo dell'AI" mira a garantire una copertura assicurativa completa nel quadro della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) durante l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione. Fino alla sua introduzione si applicherà la regolamentazione seguente.

### **Copertura assicurativa in caso di malattia**

Ogni persona residente in Svizzera deve assicurarsi per le cure medico-sanitarie; l'assicuratore malattie prende a carico, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, tutte le spese di cura in caso di malattia, infortunio (se non coperte da un'assicurazione contro gli infortuni) e maternità (v. art. 1a, 3 e 8 LAMal).

In caso di malattia, gli assicurati sottoposti a provvedimenti d'integrazione dell'AI beneficiano della copertura assicurativa illustrata di seguito.

Le spese di cura sono assunte dall'assicuratore malattie dell'assicurato. L'AI versa un'indennità giornaliera (art. 20<sup>quater</sup> OAI in combinato disposto con l'art. 22 LAI) durante un periodo limitato solo se l'assicurato non ha diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o di un'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera il cui importo corrisponde almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'AI.

### **Copertura assicurativa in caso d'infortunio**

Anche l'assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria. Le persone legate da un rapporto di lavoro, compresi gli apprendisti e gli stagisti, sono assicurate automaticamente contro gli infortuni professionali e (se il contratto prevede almeno otto ore a settimana) non professionali tramite il proprio datore di lavoro. In caso d'infortunio, l'assicuratore LAINF assume le spese di cura, l'indennità giornaliera, le rendite ecc.

Conformemente alla raccomandazione della commissione ad hoc Danni LAINF n. 01/2007 del 27 giugno 2018 (disponibile solamente in [tedesco](#) e [francese](#)) nell'ambito della LAINF gli assicurati sottoposti a provvedimenti d'integrazione dell'AI beneficiano della copertura assicurativa illustrata di seguito.

- a) **In caso di impiego presso un organo esecutivo (datore di lavoro nel mercato del lavoro primario<sup>2</sup> o istituzione con assicuratore privato secondo l'art. 68 LAINF o che dà diritto a un salario AVS o a indennità giornaliera AI** (fatta eccezione per i lavori a titolo di prova secondo l'art. 18a LAI)  
È garantita la copertura LAINF presso l'organo esecutivo.
- b) **In caso di impiego presso un organo esecutivo (datore di lavoro nel mercato del lavoro primario<sup>2</sup> o istituzione con assicuratore privato secondo l'art. 68 LAINF) che non**

**dà diritto né a un salario AVS né a indennità giornaliera AI** (fatta eccezione per i lavori a titolo di prova secondo l'art. 18a LAI)

Se sussiste un interesse economico del datore di lavoro alla prestazione lavorativa della persona da integrare – in linea di massima si parte da questo presupposto – o se l'impiego serve per la formazione (p. es. stage nell'ambito dell'intervento tempestivo), è garantita la copertura LAINF presso l'azienda acquisitrice. Esempio: una scuderia deve essere pulita. La pulizia della scuderia è effettuata dalla persona che svolge l'attività lavorativa.

**c) In caso di impiego presso un laboratorio per invalidi o un centro d'integrazione** (compresi i lavori a titolo di prova secondo l'art. 18a LAI)

Le persone che sono attive in un laboratorio per invalidi o in un centro d'integrazione affiliato alla Suva e beneficiano di prestazioni dell'AI sotto forma di indennità giornaliera o rendite sono assicurate ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1 lettera n LAINF, rispettivamente ai sensi dell'articolo 84 lettera b OAINF. Se non hanno diritto né a indennità giornaliera AI né a una rendita AI, sono assicurate se l'attività svolta serve per la formazione professionale.

**Casi speciali**

Se eccezionalmente non sussiste alcun interesse economico del datore di lavoro ma l'assicurato ha ancora diritto, per un infortunio precedente, al semisalaro secondo l'articolo 3 capoverso 2 LAINF e l'articolo 7 OAINF, la copertura LAINF è ancora garantita tramite il rapporto di lavoro precedente.

In tutti gli altri casi (in particolare per i lavori a titolo di prova nel mercato del lavoro primario giusta l'art. 18a LAI), la copertura assicurativa è identica a quella in caso di malattia, vale a dire quella prevista secondo la LAMaI.

---

<sup>1</sup> Salvo indicazione diversa, nella presente panoramica riassuntiva il concetto di provvedimenti d'integrazione (professionali) comprende le seguenti prestazioni dell'AI: provvedimenti d'intervento tempestivo (art. 7d LAI), provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 14a LAI), orientamento professionale (art. 15 LAI), prima formazione professionale (art. 16 LAI), riformazione professionale (art. 17 LAI), lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI) e provvedimenti d'accertamento professionale (art. 43 LPGa, art. 69 OAI).

<sup>2</sup> Nel caso dei datori di lavoro nel mercato del lavoro primario, oltre alla Suva entrano in linea di conto anche numerosi altri assicuratori secondo l'art. 68 LAINF.